DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14-sexdecies

Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 23 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115
Capo	II — Ulteriori interventi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-funzionalita-di-settori-della/art-14-sexdecies-disposizione-in-materia-di-trasferimento-dei-magistrati-da-sedi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it